

Renzo Zagnoni

ALLE ORIGINI DEL FENOMENO DELLA MIGRAZIONE:
LA TRANSUMANZA DALL'APPENNINO NEL MEDIOEVO

[Già pubblicato in *MIGRANTI DELL'APPENNINO*.

Atti delle giornate di studio (Capugnano, 7 settembre 2002 - Porretta Terme, 10 novembre 2007),
a cura di Paola Foschi e Renzo Zagnoni, Porretta Terme - Pistoia, 2004, pp. 11-26.

©Gruppo di studi alta Valle del Reno (Porretta Terme - Bo) - Società Pistoiese di Storia Patria
(Pistoia) - Centro per l'emigrazione "Mario Olla" (San Marcello Pistoiese)
Distribuito in digitale da Alpes Appenninae - www.alpesappenninae.it]

La transumanza delle greggi dalla zone montane a quelle di pianura, e viceversa a seconda delle stagioni, è un fenomeno di enorme portata nel mondo mediterraneo e può essere considerata la prima manifestazione della migrazione. Da questo movimento di uomini e animali nasce l'idea stessa dello spostamento e quindi anche le forme successive di emigrazione che trovarono il loro culmine fra secolo XIX e XX. Ciò accadde poiché la transumanza creò l'abitudine a migrare, ad allargare gli orizzonti spazio-temporali di popolazioni normalmente abituate a rimanere legate ad un territorio ristretto, da cui raramente gli uomini trovavano occasioni di uscire. In età moderna anche il mestiere dei mulai va letto nella stessa prospettiva. L'argomento dunque di questo intervento non riguarda solamente la storia medievale, ma si pone come fondamento cronologico e concettuale del tema di questo convegno.

Lo spostamento del bestiame, in particolare delle greggi, è un'antichissima pratica delle zone meridionali dell'Europa e rappresentò il collegamento tra i luoghi delle risorse e gli elementi che ne abbisognavano; permise infatti di sfruttare al massimo la produzione fotosintetica spontanea, che nel mondo mediterraneo, per motivi di tipo climatico, risulta così ricca di produzioni. La transumanza sfruttò al meglio questo sistema ad energia solare. Un altro scopo raggiunto fu quello di smorzare il potenziale conflitto agricoltori-pastori, creando una sostanziale complementarietà dei due mondi, poiché l'allevamento avrebbe presto assunto un ruolo determinante ed integrante dell'economia agricola, soprattutto delle zone in cui svernavano le greggi¹.

Si trattò di un fenomeno di enorme portata non solamente dal punto di vista economico, ma anche da quello sociale, poiché influenzò tutta la vita delle popolazioni che ne furono protagoniste; da esso dipesero infatti anche i fenomeni della riproduzione, i matrimoni, il periodo dei concepimenti, la fecondità, le feste anche religiose e la stessa morte². Un piccolo esempio montano di queste influenze può essere quello della cosiddetta *festa dei Maremmani*, che si celebrava fra maggio e giugno a Badi, in val di Limentra Orientale, e che recentemente è stata ripresa per inverdire le antiche tradizioni in un contesto però del tutto trasformato. Dalla zona qui presa in considerazione, come vedremo, la direttrice principale fin dal Medioevo fu quella della zona di pianura tirreniche, le Maremme toscane e laziali, anche se non manca una diretta documentazione relativa alle zone di pianura del versante adriatico.

Quanto alle fonti recentemente Paola Foschi e Marinella Zanarini hanno studiato l'allevamento ovino nel Medioevo con l'utilizzazione degli estimi³. Nel presente studio le fonti che prenderò in considerazione saranno tipologicamente più varie, anche se le più rilevanti saranno quelle diplomatiche di origine monastica.

Per quanto riguarda i contratti occorre ricordare con Bruno Andreolli che la specializzazione e la divisione fra agricoltura ed allevamento che sarebbe stata propria dei secoli seguenti, nell'alto Medioevo era ancora limitatissima; in quel periodo infatti chi prendeva in affitto terre per coltivarle svolgeva quasi sempre anche molte altre mansioni, poiché era anche boscaiolo, pescatore, raccogliitore di frutti spontanei, carpentiere, fabbro e ovviamente allevatore. Nei secoli VIII-X infatti le superfici date all'inculto erano molto ampie cosicché chi si dedicava all'allevamento non lo faceva in forma esclusiva; mancando dunque settori produttivi altamente specializzati non esistevano forme contrattuali specifiche per l'affidamento degli animali, od erano utilizzate solo in modo sporadico ed isolato e di solito senza contratti scritti. Solamente a partire dal Duecento cominciò a manifestarsi quello che lo stesso Andreolli chiama *il trionfo della soccida*. L'agricoltura dopo i secoli X e XI divenne sempre

più sedentaria, dedita soprattutto allo sfruttamento cerealicolo in poderi ben strutturati, che erano vere unità fondiari. Per gli animali si sviluppò ampiamente l'allevamento stabulare, ma anche la transumanza assunse dimensioni in molti casi imponenti, anche se le zone incolte adatte al pascolo montano vennero notevolmente ridotte a causa del fenomeno dell'allargamento dei terreni coltivati verso zone altimetricamente più elevate. Proprio all'interno di questo quadro nuovi patti colonici di breve durata e con clausole precise ebbero un'applicazione molto più ampia e proprio a questo tipo di contratti appartiene anche la soccida, che risultò il contratto cardine di un'agricoltura che esigeva una precisa distinzione operativa tra coltivazioni e allevamento. Le clausole più frequenti riguardarono la durata piuttosto lunga dei contratti, da 2 a 5 anni ed una descrizione meno accurata dei compiti dei contraenti⁴.

Nella zona qui presa in esame molti sono gli esempi di soccide, delle quali, come al solito, riporteremo solamente alcuni esempi riguardanti anche animali diversi dalle pecore. Il primo, del 1233, riguarda due vacche, delle quali una aveva un vitello ed una vitella e l'altra un vitello, che il presbitero Bartolomeo *dedit in societatem* al fratello Guido per un periodo di sei anni; l'accordo prevedeva che i *fructus seu fetus* che dovessero nascere dalle vacche o dalla vitella entro il termine previsto venissero divisi a metà, allo stesso modo del *melioramentum* relativo agli stessi animali⁵. Il secondo esempio è quello del contratto sottoscritto nel 1263 fra l'abate della Fontana Taona ed il vescovo di Massa Marittima in Maremma, del quale si parlerà più ampiamente in seguito, poiché si tratta di una fonte importante per il presente studio. L'ultimo infine del 1264 è relativo ad un gregge di capre; i contraenti furono due conversi della Fontana Taona, che assieme a Iunta Bonamici *simul et in solidum* dichiararono di avere *in socciam (...)* XXX capras et XVIII eghios inter masculos et feminas; il contratto prevedeva che gli animali venissero portati al pascolo *expensis eorum et monasterii* dal giorno del contratto alle successive calende di maggio⁶.

Prati e diritti di pascolo di monasteri e comunità di villaggio

La documentazione dei monasteri che ebbero sede o rapporti con la montagna ci presenta numerosissime informazioni relative a terre prative destinate al pascolo. Poiché non è possibile ripercorrere tutte le pergamene che citano prati e pascoli, anche in questo caso ci limiteremo a pochissimi significativi esempi tratti dalle pergamene dell'abbazia della Fontana Taona.

Fin dalla fondazione di questo monastero troviamo pascoli fra i suoi possedimenti: nella conferma dell'imperatore Corrado del 1026 ci sono ad esempio anche *pratis, pascuis, silvis, pascuationibus*⁷; così nel 1030 una vendita *in alpibus vel in val de Lemonio* riguarda anche *pratis pascuis*⁸; la località *Erba virde* è documentata a Guzzano 1049⁹; si tratta di un toponimo che si ripete nei secoli, tanto che a Granaglione ancora in età moderna troviamo l'*Erba Grande*, che si riferisce ai pascoli delle alpi appartenenti alla comunità¹⁰; nel 1164 nella località Miracula presso Pavana è documentato il toponimo *Pastorale*¹¹; nel 1098 nella donazione di Matilde all'ospedale di Bombiana si parla *de alia silva Bonbiano habeant ministratoris ospitalis huius pascendi gregis et lignis et feno faciendi*¹²; nel 1161 in un *breve recordationis* l'arciprete di Succida impone ai convicini di Stagno di non molestare il presbitero ed i fratelli della chiesa di Sant'Ilario e lasciare pascolare *eorum bestie et pecunia, sine pariscenti danno, ubicumque volunt*¹³; nel 1248 una pensione dovuta al monastero si riferisce ad un *pratium positum in Collina prope pratium Guilliorari*¹⁴; nel 1250 in molti dei 25 atti che hanno tutti la stessa data cronica (26 dicembre 1249, stile incarnazione 1250) e topica (*apud monasterium*) sono documentati molti pascoli in val di Bure (Stagiano, Chiappore, Croce Bagiana, Bovechio) per i quali vari uomini pagano un affitto; nel primo di questi atti due uomini di Baggio dichiarano che sono tenuti a pagare 16 denari pisani all'abate Benigno per un prato posto in *Collina*¹⁵; nella stessa zona nel 1281, l'abate Bartolomeo e il monaco Giusto locano in perpetuo a Martino del fu Venuto *de Gheiano infrascripta petia terrarum prativarum posita in territorio monasterii* ed assegnano queste pezze di terra *reservato exinde monasterio iure et usu pascui et terratici de quolibet blade quod exinde habuerunt*¹⁶. Questo per certi aspetti arido elenco di carte serve in modo significativo a testimoniare come un grande ente monastico montano, come l'abbazia della Fontana Taona, avesse fra i suoi più importanti interessi fondiari proprio prati e pascoli, che venivano utilizzati per la pastura del bestiame, soprattutto ovino, appartenente al monastero.

Fra gli altri monasteri ricorderemo solamente San Pietro di Modena poiché più avanti parleremo dei pascoli della Val di Gorgo che nel secolo XII appartenevano alla comunità di Rocca Corneta. Parte di quel territorio, compresa la chiesa di San Martino, in una data imprecisata era infatti passata dall'ab-

bazia di Nonantola a quella di San Pietro e quest'ultima fra XII e XIII secolo l'aveva investita a vari uomini. In uno di questi atti del 1227, con cui l'abate di San Pietro Benedetto assegnò a Rainucino del fu Lanfranco di Gualandello la quarta parte della Rocca di Corneto, troviamo anche informazioni sui pascoli: fra le promesse che il concessionario fece all'abate oltre a quella di *iuvare, defendere et manutenere* la chiesa di San Martino coi suoi chierici, monaci e conversi, troviamo infatti anche l'impegno ad assicurare all'abbazia la potestà di mantenere sia il proprio bestiame, sia quello di coloro *qui cum eo habuerint societatem de bestiis ad usum socide in dicta Curte et Roccha de Corneta*; in questo modo l'abbazia riservò a sé, ed ai pastori con cui aveva stipulato contratti di soccida, il diritto di far pascolare tale bestiame *in alpibus et in aliis consuetis paschuis*¹⁷.

Nello stesso tipo di documentazione monastica troviamo numerosi riferimenti anche a prati e pascoli appartenenti alla comunità locali; tali possessi erano di solito goduti in comune dagli abitanti dei villaggi, assieme ad ampie estensioni di boschi, che assicuravano loro la possibilità di ricavarne legna e prodotti del sottobosco, oltre che far pascolare le greggi; queste ultime appartenevano solo in piccola parte agli abitanti, mentre la maggior parte dei prati d'altura veniva affittata o parzialmente o *in toto* a pastori forestieri che vi conducevano le pecore a pascolare nel periodo estivo.

Un esempio di questi possessi comuni è quello della valle dell'Orsigna che dal 1162 passò ad una comunità pistoiese posta nella valle dell'Ombrone, che nel Medioevo fu definita Brandeglio, ed oggi è il paese di Cireglio a poca distanza dalle Piastre. Quel territorio era posseduto da Guido dei conti Guidi, assieme alla sorella Aldaleita ed alla zia Sofia che lo avevano visto loro confermato dall'imperatore Federico I¹⁸; nel 1162 quei signori *investioerunt et dederunt per tenimentum toti populo Brandeglianensi videlicet totam terram alpis sicuti Batonenses habebant a Serobio in antea usque Renum et usque ad terram Montagutese et usque ad terram Granaiose*¹⁹. In precedenza dunque lo stesso *tenimentum* era stato sfruttato dalla vicina comunità di Batoni, che comunque vedremo anche in seguito fra i possessori di quelle terre; quest'ultimo fatto farebbe ipotizzare una sostanziale sovrapposizione di Brandeglio e Batoni nel possesso della valle dell'Orsigna, data anche la vicinanza delle due comunità. I toponimi citati dalla carta confermano che si trattava proprio della valle dell'Orsigna, poiché fra di essi vengono citate la terra di Monte Acuto delle Alpi e quella di Granaglione: ancor oggi la valle confina verso nord con le valli della Randaragna in comune di Granaglione e della Silla in comune di Lizzano in Belvedere, nel quale nel secolo XIX confluì quello di Monte Acuto.

Un documento successivo di un secolo ci informa che nel 1274 la comunità di Batoni utilizzava ancora quei possessi per i propri bisogni, in questo caso per ricavarne il denaro necessario a pagare debiti. Il 13 maggio di quell'anno il podestà e gli uomini di quel comune, sotto il portico della chiesa di San Michele, decisero di mettere all'asta i loro beni per i successivi sei anni: *vendantur omnia bona que sunt comunis Batonis scilicet pascua et erbatica hinc ad sexanos proximos* al maggior prezzo che sarebbero riusciti a realizzare; l'unico dei batonesi a non essere d'accordo fu Calvo Venuti, ma la sua opposizione non impedì che venissero eletti sindaci e procuratori che curassero le operazioni dell'asta: lo stesso podestà Filippo, assieme a Venuto di Genovese, Venuto di Guido e Bonaccorso di Vaghetto tutti della stessa comunità²⁰. Quattro giorni dopo, il 16 maggio 1274 i quattro sindaci *vendiderunt et concesserunt iure proprio in perpetuum Sclattuicio olim domini Raynerii ementi per se et aliis suis fratribus* (segue l'elenco di nove uomini) *et aliis eorum sociis de societate ipsorum de Ursigna alpes omnes quas comune de Batone habet in Ursignia in loco dicto Ronco Raynerii scilicet terras omnes silvas boscos nemora pascua valles flumina et alia omnia*. I confini di questo estesissimo possesso sono così definiti dalla carta: *a flumine Ursigne infra a rivo Piastroso infra, a ... hospitalis Crucis Brandelliane infra a territorio [Montecu]dese et Granaionese infra*; sostanzialmente si trattava degli stessi confini della concessione del 1162, ai quali venne aggiunto, come punto di riferimento conosciuto da tutti, l'ospitale della Croce Brandegliana, che si trovava nella località oggi detta Prunetta, proprio alle sorgenti del Reno.

Un ultimo documento ci informa di quei possessi; nell'autunno dello stesso anno, il 30 settembre 1274, la decima parte della stessa valle dell'Orsigna con un atto rogato a Burgianico in val d'Ombrone venne venduta ad alcuni uomini; questa parte di possessi risulta essere posseduta dalla comunità di Sarripoli, posta presso Pistoia nella valle del Vincio di Brandeglio, poiché fu il console Ventura del fu Graziano ad agire per volontà degli uomini di quel comune. Il fatto può essere spiegato col fatto che i beni erano forse pervenuti a Sarripoli per frazionamento dell'antico possesso della comunità di Batoni-Brandeglio, anche perché i confini corrispondono sostanzialmente con quelli definiti nelle altre carte²¹. Il fatto che fossero varie le comunità che avevano diritti sulla selva dell'Orsigna è con-

fermato da una carta del 1224: con essa Tedaldo, rettore dell'ospedale della Croce Brandegiana refutò quattro parti *de omnibus alpibus et loci terre de Ursigna*, che avevano per confini il *rivus Serobbi* e la *terra Massana*, rispettivamente ai consoli delle tre comunità della pieve di Brandeglio, della cappella di San Donato *de Castello* e della cappella di San Pietro di Campiglio²².

Un secondo esempio di pascoli goduti dalle comunità è quello che all'inizio del Duecento provocò un contrasto i comuni di Castiglione, oggi dei Pepoli, e Baragazza²³. Il motivo della lite era l'*uxum bavolandi pascolandi et boscandi* in certi territori posti nella curia di Castiglione nelle località *Civitela, Supogio, Susinete et Segalara*, del quale diritto sia gli uomini di Castiglione sia quelli di Baragazza sostenevano di essere i titolari. La lite era degenerata ed aveva provocato anche un morto, un reato penale che aveva provocato l'intervento di *Chixelum iudicem florentinum*, che agiva a nome dei conti di Mangona signori di quei luoghi. Per l'aspetto civile della questione, il conte Alberto aveva affidato ad un gruppo di suoi *fideles* l'incarico di dirimere la controversia che si riferiva ai diritti di pascolo e di taglio della legna; costoro il 1° maggio 1233 emanarono un arbitrato secondo il quale le due comunità non avrebbero dovuto più recarsi danni reciproci, mentre i diritti vennero ripartiti fra di esse con un criterio di tipo geografico, con il fiume Setta a fare da confine fra i possessi assegnati rispettivamente a ciascuna delle due comunità.

Sessant'anni dopo la stessa comunità di Baragazza entrò in lite anche coi monaci del vicino monastero dello Stale, posto a poca distanza dalla Futa e dipendente dall'abbazia fiorentina di Settimo. Trattandosi di concessioni di lungo e lunghissimo periodo, accadeva spesso che i concessionari "dimenticassero" volutamente di pagare i canoni previsti, fino a rifiutarsi di riconoscere i diritti dei proprietari. Nel 1289 gli uomini di Baragazza si rifiutarono infatti di pagare certi censi gravanti su terreni da loro sfruttati per molto tempo, ma appartenenti al monastero dello Stale. La controversia si concluse nel 1289 col ricorso al papa da parte del monastero fiorentino di Settimo, da cui dipendeva quello dello Stale: al monastero venne confermata la proprietà di quei beni anche se gli uomini di Baragazza avrebbero potuto continuare a sfruttarli col pagamento annuo di otto soldi di moneta pisana e dopo aver pagato una pena di 200 libbre di fiorini piccoli²⁴.

Anche la comunità delle Mogne della val di Brasimone ebbe una simile lite per il possesso di territori adatti al pascolo ed al taglio di legna posti nella parte alta della stessa valle e contesi a loro dalla vicina abbazia di Montepiano. Quest'ultima fin dalla sua fondazione alla fine del secolo XI aveva acquisito moltissimi terreni posti sulle alpi, cioè sul territorio posto a cavaliere del crinale appenninico, sul cui versante settentrionale si trovava appunto la comunità delle Mogne. Ancora nel secolo XII proseguì questa politica di acquisizioni, come dimostra una vendita al monastero di due parti delle *Alpes de Limogno* da parte di un uomo di Monzone²⁵. Nel 1194 lo stesso conte Alberto (IV) di Prato e Mangona in parte donò ed in parte vendette al'abbazia molte terre poste in questo territorio fino *ad alpes Barcese et Stagnese et Cavarzanesi*²⁶; queste ultime definizioni ci informano che non solo la comunità delle Mogne aveva possessi nelle alte valli, ma anche le altre comunità locali, ed in particolare quelle di Bargi e Stagno nel versante nord e di Cavarzano in quello sud.

Furono dunque questi possessi che provocarono la lite dell'abbazia con la comunità delle Mogne. Il primo atto si riferisce al 10 novembre 1240 quando l'abate Benassai con l'intento esplicito di affermare i propri diritti si recò sulle alpi assieme al sindaco ed ad alcuni monaci e conversi *animo edimende possessionis ad Alpem quem dicitur Alpis de Limongne*; essi si recarono lassù con l'intenzione di prendere, o meglio riprendere, possesso di quei territori e per questo *venerunt cum monnaxis et conversis et aliis hominibus et cum bestiis, id est vaccis pecudibus, capris et porcis, pasculando, ruinando çappando et incidendo et clandos colligendos et exportando, et ignem faciundo et ibi stando et comedendo et bibendo et hiis similia faciundo eorum autoritate hominibus de Mungnis presentibus, sintibus et videntibus et non contradicentibus*²⁷. Ancora tre anni dopo, il 1243 marzo 20, un arbitro stabilì i limiti del pascolo in quei territori, ed anche i tempi per la raccolta delle ghiande e della legna²⁸.

L'abbazia di Montepiano ebbe una lite, per motivi analoghi, anche con la comunità di Creda e l'abbazia di Opleta, a proposito di una grande selva che avrebbe dovuto essere divisa in tre parti. Anche in questo caso vennero nominati arbitri che nel 1222 procedettero alla divisione²⁹. Pochi anni dopo, nel 1227, venne stipulato un accordo relativo alle greggi, sottoscritto dal massaro della comunità e dall'abate³⁰.

L'ultimo esempio di pascoli delle comunità della montagna è quello dei possessi della comunità di Rocca Corneta posti in Val di Gorgo, la parte più alta della valle della Dardagna, posta in confine con la modenese valle dell'Ospitale e con l'alta valle pistoiese delle Lima. Si tratta di una della zone in cui più consistente fu, anche in tempi recenti, la presenza di greggi a causa dei vasti terreni a prato che fornirono pascoli d'altura, abbondanti e ricchi poiché posti al di sopra del limite della vegetazione arborea. Anche questo territorio in origine appartenne ad un signore, l'abbazia di San Silvestro di Nonantola a cui fu assegnata anche la massa di Lizzano da parte del re Astolfo alla metà del secolo VIII. Fu proprio dall'abate di quell'abbazia Ildebrando che gli uomini di Rocca Corneta nel 1136 ne ottennero l'investitura; la carta che lo documenta fissa anche i confini di tali possessi che andavano dai monti della Riva e lago di Pratignano, posti al confine con Fanano, fino *ubi nascitur flumen Dardagne*, appunto la cosiddetta Val di Gorgo³¹.

Una carta del 1292 documenta ancora il possesso di tutta la valle della Dardagna da parte degli uomini di Rocca Corneta; il 20 giugno di quell'anno essi, al fine di ricavare il denaro necessario per pagare certi loro debiti verso un certo *Riço* di Bologna e altri creditori, trovandosi nella piazza del loro paese decisero di nominare un procuratore nella persona di Iacomello del fu Fino, con l'incarico di vendere a vari uomini di Pistoia per 20 anni *omnes et singulas pigellas et omnem lignamen pigellarum que sunt et que erunt et quod est et erit in alpibus seu bosco et teretorio dicti comunis*. Essi vendettero anche *totam erbam pascum et usum pasculi quod est et quod erit in val de Gorgo inter cilglos Scalarum et rium Dardagnola*, cioè tutti i pascoli dell'alta valle i cui confini sono facilmente identificabili col Corno alle Scale, allora detto *Alpes Scalarum*, ed il fiume Dardagna alle cui sorgenti si trovano quei pascoli. La vendita riguardò dunque sia l'erba, il pascolo e l'uso di pascolare, sia i boschi della comunità, a cui rimandano i termini *pigellas*, che può essere interpretato come *piellas* cioè abeti, e *faças*, cioè faggi³².

Nella stessa val di Gorgo nel 1379 è documentato anche un furto di pecore³³. Si tratta di uno dei primi atti ostili che contrapposero le comunità di Rocca Corneta appartenente a Bologna e Fanano modenese, per il possesso della val di Gorgo, un terreno conteso perché importantissimo proprio per il pascolo delle pecore. I fatti avvennero *in loco dicto valle Gorgo*: un gruppo di circa cento uomini di Fanano, Lotta e Sestola, tutte comunità modenesi, si recarono lassù *cum banderiis dipiegatis et levatis* e derubarono trecento pecore del valore di 400 libbre di bolognini e ritirandosi le condussero nel loro territorio. Oltre a ciò essi *ibidem ignem imposuerunt* in alcuni *cippis seu murellis lignorum* per un danno complessivo di 20 ducati d'oro.

Anche gli unici due statuti superstiti di comunità di questa parte della montagna documentano la pratica della transumanza e la presenza di terreni comunitari adatti al pascolo, oltre che al taglio della legna. Quello della Sambuca del 1291, riformato nel 1340, tutela con specifiche norme i pascoli comunitari; la rubrica 117 impedisce agli abitanti di tenere *tormam nec peculium bestiarum ad pascendum* se non fossero di loro proprietà (*nisi essent sue proprie*); nello stesso senso la rubrica 118 regola la presenza dei forestieri, nei quali si possono identificare sicuramente i pastori transumanti, affermando che potevano portare al pascolo le loro pecore solamente dopo aver ottenuto la licenza *regiminis et consiliariorum*. Allo stesso tipo di pastori sembra riferirsi anche la rubrica 88 che regola l'acquisto del *paschum alpis*, cioè dei pascoli comuni più alti che, evidentemente, venivano venduti probabilmente all'incanto al migliore offerente: l'acquirente non avrebbe dovuto oltrepassare quelli che vengono definiti *confines antiquas*, sotto pena di 20 soldi per i porcari e di 40 per i pecorai. Ancora a coloro che avevano le greggi numericamente più consistenti si riferiscono le rubriche 94 e 95 che impongono ai possessori di greggi di capre o di pecore superiori ai 25 capi di tenere rispettivamente un caprone e un montone per assicurare la monta. Il problema sempre presente dei rapporti a volte tesi fra agricoltori e pastori è sottolineato dalla rubrica 102 che impone ai secondi di far pascolare le loro bestie alla distanza di almeno 10 braccia dai seminati³⁴.

Fini analoghi sono alla base delle regole contenute nello statuto della comunità di Bruscoli nella valle del Gambellato, oggi in provincia di Firenze comune di Fiorenzuola, che è però più tardo poiché risale all'anno 1404. Anche questo testo prende in considerazione la presenza di greggi condotte al pascolo nel territorio della comunità da pastori transumanti forestieri, imponendo loro l'obbligo di chiedere licenza al consiglio, rettore e massaro della stessa; nella stessa rubrica si prevede anche la possibilità del sequestro delle greggi e dell'arresto degli inadempienti, fino al pagamento della condanna e degli eventuali danni arrecati³⁵.

Varie carte del secolo XIII testimoniano anche della provenienza dei pastori: un numero significativo di essi proveniva dalla Garfagnana. Numerosi sono gli esempi in tal senso: nelle carte dell'abbazia della Fontana Taona troviamo ad esempio un garfagnino agire in una vendita nel 1237³⁶. Tre contratti, di cui parleremo in seguito, datati nell'estate del 1245, ci presentano attivi un Raffaldo e un Orlandino *de Carfagnano*³⁷. Ancora nel 1258 *Bellenatus pecorarius qui fuit de Garafagnana* vende a Ugolino di Riccio di Burzanella una terra lavorativa posta a Camugnano località *Soglio*; questa carta testimonia come alcuni di questi pastori garfagnini, con il passare degli anni in alcuni casi si stabilissero nel paese in cui erano emigrati, divenendo in questo modo agricoltori sedentari ed abbandonando la transumanza³⁸. A metà del secolo XIII un Rustighello di Garfagnana vive ed opera nella valle della Setta: nel 1241 nel castello di Pillano quest'uomo *qui fuit de Garafagnana* vende a Bonacursio del fu Daniele di Firenze, abitante in borgo San Lorenzo, ed a Vitale del fu Bannante pure di Garfagnana 249 *pecudes garfigninas* per 129 libbre di bolognini³⁹. Tre anni dopo, il 4 dicembre 1244, Giovannello di Trasserra promette al pecoraro Rustighello di Garfagnana di non inquietarlo⁴⁰.
I documenti della transumanza

Molte sono le carte che in modo diretto o indiretto documentano piuttosto ampiamente il fenomeno della transumanza nei secoli del pieno Medioevo.

Una delle clausole dell'arbitrato del 1243 fra l'abbazia di Montepiano ed il comune delle Mogne ci sembra riguardi direttamente questo argomento⁴¹; il lodo prevede infatti la possibilità per il monastero di far pascolare buoi, vacche e vitelli di sua proprietà, in una certa zona delle alpi, cioè dell'alto Appennino, ma solamente in un particolare periodo: quello compreso fra il 1° settembre e la metà di aprile, cioè per tutto l'inverno; questa clausola fu stabilita molto probabilmente per lasciare gli stessi terreni al pascolo delle pecore durante il periodo estivo: le greggi pascolavano infatti in montagna solamente dal maggio al settembre quando venivano condotte dai pastori negli alti pascoli, dopo avere svernato nelle Maremme o in Romagna. L'arbitrato stabilì anche che lo sfruttamento di una parte delle *alpes* comunali fosse conservato dagli uomini delle Mogne, mentre lo sfruttamento di altre delimitate aree doveva rimanere in comune col monastero.

Molto importante per il tema di questo intervento risulta un gruppo di carte dell'abbazia della Fontana Taona che documenta in modo ampio e diretto i rapporti di quel monastero con la Maremma per l'allevamento di pecore e capre.

Prima di tutto ricorderemo alcuni acquisti e vendite di animali: nel 1237 Bonagiunta del fu Diotalvi *de Carfagnana* vendette a Gerardo abate *quinquaginta pecudes et arietes lanutas* che egli *habet et tenet apud dictum monasterium* al prezzo di 22 lire pisane⁴². Nel 1246 Migliore rettore dell'ospitale del Pratum Episcopi ricevette da Bendetto monaco e da Pasqua, *camarlingis* dell'abbazia, 53 libbre di denari pisani *quas abbatia solvere tenebatur eidem rectori pro pretio CCC bestiarum minutarum lanutarum, ut contineri dicebant in carta inde facta manu Iacobi notarii quondam Boncristiani*⁴³.

Molto interessante una carta del 1241 pubblicato da Aitanga Petrucciani, che testimonia come l'attività della transumanza fosse legato anche ad attività finanziarie tese al reperimento di fondi per consentire lo spostamento delle greggi col pagamento di pedaggi ed approvvigionamenti per il viaggio: si tratta della registrazione notarile di un mutuo in denaro che venne contratto per provvedere al trasferimento del bestiame in Maremma. L'abate e il sindaco del monastero il 4 aprile 1241 contrasero un apposito mutuo nella casa dell'abbazia a Pistoia: *pro mittendis bestiis in Maremmam pro solvendo pedagiis et erba (...) ipsarum bestiarum*⁴⁴.

Ma la serie più significativa di carte si riferisce agli anni dal 1245 al 1263. Il primo gruppo comprende una serie di pergamene, tutte rogate *Yschie*, compreso nel periodo fra luglio e agosto del 1245⁴⁵; la località è identificabile con sicurezza con Istia d'Ombrone, un paese maremmano posto a circa sette chilometri da Grosseto, che assieme al castello di Roselle appartenne al vescovo di quella città⁴⁶. Si tratta di tre contratti che documentano gli interessi dell'abbazia della Fontana Taona per il pascolo di pecore in Maremma. In essi tre gruppi di uomini di Startignano, località probabilmente del territorio di Istia, cedettero il diritto di pascolo su terre poste in quei dintorni a due uomini che agivano a nome dell'abbazia; si trattava di Raffaldo del fu Bifolco ed Orlandino del fu Belcaro, anch'essi provenienti dalla Garfagnana, che nelle carte del 9 e 10 luglio vengono definiti *nuntii* dell'abate Gerolamo; nel terzo contratto il secondo dei due è definito *converso* dello stesso abate, una definizione che lo

lega ancora di più all'abbazia, poiché i conversi non solo agivano a nome all'istituzione religiosa, ma appartenevano in toto all'ordine in una condizione diversa da quella dei monaci, ma altrettanto coinvolti soprattutto nella gestione dei beni dell'abbazia. Belcaro, dunque, dalla Garfagnana si era trasferito presso il monastero probabilmente per pascolare greggi dell'istituzione e ne era poi divenuto converso. Nel contratto del 9 luglio l'abbazia acquisì i due terzi, negli altri due, datati al giorno dopo, tutta intera la *pastura et pastus* del castello, curia e distretto di Startignano. Il contratto entrò in vigore il giorno della sua stesura, mentre il termine di scadenza fu previsto al 1° maggio dell'anno successivo: *hinc ad kalendas maii proximi venturi pro bestiis monasterii in dicta pastura retinendis et pascendis*. L'espressione *retinendis et pascendis* mi fa ritenere che all'atto della stipula le bestie del monastero non si trovassero ancora nel luogo della pastura, cosicché questo contratto risulta come l'atto preliminare per l'arrivo delle greggi che sarebbero sicuramente giunte in Maremma alla fine di settembre.

Questo documento conferma in modo preciso come i tempi della transumanza, conservatisi fino al secondo dopoguerra, si siano perpetuati per lunghi secoli e che anche nel Medioevo le pecore partissero dalla montagna verso la fine di settembre per ritornare in montagna alla fine di maggio⁴⁷; questi tempi risposero a precisi ritmi fissati da secoli, che corrispondevano anche ai cicli stagionali della crescita dell'erba e della presenza della neve sull'Appennino. Che la migrazione verso la Maremma si svolgesse nel periodo autunno-invernale già nel Medioevo, è confermata anche dalla rubrica 53 dello *Statutum potestatis* di Pistoia del 1296, che, trattando dei danni dati (*De bestiis minutis non tendendis infra certos confines*), proibisce di tenere o pascolare le bestie all'interno di certi confini verso la città di Pistoia nel periodo compreso fra Ognissanti e Pasqua. C'è però un'eccezione: *excipimus ab hoc capitulo bestias euntes et redeuntes de Marittima vel de illis partibus; que bestie possint stare infra dictos confines prohibitos per duos dies tam in eundo et per duos dies in redeundo*⁴⁸. Lo stesso statuto elenca poi il tipo di bestie minute: *pecoras, castrones, montones, ircos, capras, edos et agnos*. La sosta consentita per due giorni era sicuramente legata ai viaggi di andata a ritorno per la Maremma. Lo statuto permette anche il pascolo alle bestie nella campagna attorno alla città cosicché si può pensare che una parte della transumanza dalle zone di montagna si fermasse nella pianura pistoiese, probabilmente per greggi non molto consistenti.

La seconda carta del 1263 è ancor più significativa poiché documenta un preciso rapporto fra l'abbazia della Fontana Taona ed il vescovo di Massa (sicuramente Massa Marittima in Maremma) per una soccida relativa al pascolo di ben 1200 animali⁴⁹. Il 23 agosto 1263 *Rogierius episcopus Massanus* per l'utilità del suo vescovado si accordò dunque con l'abate Iacopo, rappresentato dal sindaco del monastero anch'egli di nome Iacopo, e trovandosi a Massa in *castellare episcopi de Montereigio*, che era stato a lungo la residenza degli stessi vescovi, fu steso il relativo contratto: *fecerunt inter se societatem et soccidam de duodecim centenariis bestiariorum videlicet pecudum castratos et montones*. La durata prevista era piuttosto lunga: *hinc ad quattuor annos proximos completos*.

Le clausole di questo contratto risultano tutte di grande interesse per comprendere il tipo di attività che abbazia e vescovado gestivano in comune per il pascolo del grosso gregge. L'abbazia si impegnavo dunque a far pascolare le pecore a sue spese nel periodo estivo sulle alpi attorno ad essa, mantenendo a proprie spese anche i pastori: *tempore estatis debent dictas bestias et earum fetus pascere et retinere in eorum pascuis in alpibus, in quantum convenerunt sufficiat quantitati dictarum bestiarum et in eodem tempore pascere custodes bestiarum eorum expensis*. A sua volta il vescovo di Massa si impegnò a fare altrettanto d'inverno, all'interno dei territori che appartenevano direttamente al vescovado: *promisit abbatibus et sindaco, stipulantibus pro monasterio, dictas bestias annuatim intra dictum terminum pascere et retinere tempore iemale in suis pascuis de Marciliana et de Sancti Laurentis*⁵⁰ *in quantum convenerunt sufficiat quantitati bestiarum et earum fetus, et pascere etiam custodes bestiarum in eodem tempore*; non so dove si trovasse i pascoli vescovili di Marcigliana, mentre il secondo toponimo potrebbe riferirsi a Castel San Lorenzo in val di Cornio, che sembra appartenesse allo stesso vescovo. I contraenti prevedono inoltre di sostenere metà per ciascuno le spese relative al salario dei pastori ed al costo dei loro vestiti: *salaria vero et vestimenta et calciamenta custodum bestiarum debent solvere ita quod episcopus debeat solvere medietatem et abbas et syndicus solvant aliam medietatem et similiter facere debeant de pedagiis occurrentibus occasione bestiarum*. Significativo quest'ultimo riferimento ai pedaggi, che dovevano essere pagati in molti luoghi dai pastori che conducevano le greggi negli spostamenti di maggio e settembre. Una delle ultime clausole prevede che, al termine del contratto, gli animali rimasti sarebbero stati divisi a metà fra i contraenti. Testimoni all'atto furono due uomini, Cingo di Paolo di Baggio e

Pietro di Batoni, la cui presenza non sembrerebbe casuale, poiché anch'essi avevano probabilmente a che fare direttamente col contratto: la loro provenienza da due località poste poco a monte di Pistoia sulle colline, farebbe ritenere che potessero essere i pastori, o almeno due dei pastori, incaricati della custodia delle pecore, o addirittura i capi dei custodi; questa ipotesi è poi confermata da una carta successiva, che documenta che almeno il primo dei due l'anno dopo doveva al vescovo una certa quantità di denaro per quelle che vengono definite *perorazioni*, cioè probabilmente una sorta di intermediazione.

Il contratto funzionò bene fino al suo termine naturale ed ogni anno i contraenti procedettero alla vendita della lana, dei castrati e dei montoni a ciascuna spettanti procedendo poi alla divisione degli utili della soccida; a tale proposito il 31 marzo 1264 Rogerio vescovo di Massa nominò il nipote Nardo di Rogerio come suo procuratore a vendere in suo nome gli animali e i prodotti a lui spettanti, nonché ad incassare 30 denari pisani dovutigli da Cingo di Paolo⁵¹.

Un secondo contratto venne stipulato il 27 ottobre 1266 fra l'abate e il vescovo, rappresentato quest'ultimo dallo stesso nipote Rogerio di Casola e da Gino del fu Iacopino; l'atto non è giunto fino a noi, ma ne siamo informati da una carta del 26 settembre 1268, con la quale lo stesso contratto veniva sciolto; fu Filippo, nuovo vescovo di Massa, a procedere alla rescissione del contratto di soccida; egli dal suo palazzo nominò Muscino del fu Filippo come suo procuratore per procedere, d'accordo con l'abate della Fontana Taona ed alla *divisionem illarum bestiarum scilicet pecudum, montonum, castratorum et agnorum (...) et aliarum bestiarum et fetuum et allevii* cosicché fosse possibile riportare gli animali dal distretto pistoiese in quel di Massa al fine di venderli a piacimento del prelado. Il procuratore avrebbe dovuto anche ritirare la parte spettante al vescovo degli introiti e dei frutti derivanti dalla soccida⁵².

Come abbiamo visto la destinazione più normale della transumanza delle greggi provenienti dall'Appennino Tosco-bolognese furono le Maremme; ma questa meta non fu l'unica, poiché già nel Medioevo, come sarebbe poi accaduto fino a tempi recenti, una parte delle greggi venivano portate a svernare anche in Romagna e nelle Marche. È questo il caso documentato da una carta del 10 dicembre 1271 rogata a Forlimpopoli: si tratta del pagamento di quanto l'ospitale pistoiese del *Pratum Episcopi* doveva a Mango di Leonardo Bandini di Bertinoro ed a Zangni di Daroncino di Pietramala a proposito della collocazione di un consistentissimo gregge di *sedecim centonaria pecudarum*, appartenenti all'ospitale e ceduti ai due uomini, dei quali il primo dichiarò che le aveva fatte pascolare in *comitatu Senegalgle*, cioè a Senigallia nelle Marche⁵³.

NOTE

¹ Per un'ampia analisi del fenomeno cfr. F. Cazzola, *Ovini, transumanza e lana in Italia dal Medioevo all'Età contemporanea*, in *Percorsi di pecore e di uomini: la pastorizia in Emilia-Romagna dal Medioevo all'Età contemporanea*, Bologna 1993, a cura di F. Cazzola ("Quaderni di discipline storiche", 5), pp. 11-46, alle pp. 10-13.

² G. Cherubini, *Parroco, parrocchie e popolo nelle campagne centro-settentrionali alla fine del Medioevo*, oggi in Id., *L'Italia rurale del basso Medioevo*, Roma-Bari 1996, pp. 215-245, a p. 224, nota 77.

³ P. Foschi, *Gli ovini nell'economia del Medioevo: dagli estimi dei fumanti della montagna bolognese*, in *Percorsi di pecore e di uomini*, pp. 93-110 e M. Zanarini, *Gli ovini nell'economia del contado bolognese del basso Medioevo: gli estimi dei fumanti*, *ibidem*, pp. 75-92.

⁴ Cfr. B. Andreolli, *Contratti agrari e trasformazione dell'allevamento tra alto e basso Medioevo*, *ibidem*, pp. 61-74.

⁵ ASP, Taona 1233 giugno 23, n. 220.

⁶ *Ibidem*, 1264 novembre 17, n. 344.

⁷ *Ibidem*, 1026, n. 5. Le carte dell'abbazia dei secoli XI e XII sono regestate in *Regesta Chartarum Pistoriensium. Monastero di San Salvatore a Fontana Taona. Secoli XI e XII*, a cura di V. Torelli Vignali, Pistoia 1999 ("Fonti storiche pistoiesi", 15).

⁸ ASP, Taona, 1030 giugno 15, n. 7.

⁹ RCP, Monastero di San Salvatore a Fontana Taona, 1049 marzo 15, n. 16, p. 119.

¹⁰ *Capitoli sopra il buon Governo della Comunità di Granaglione*, Bologna 1717.

¹¹ *Ibidem*, 1164 luglio, n. 100.

¹² *Ibidem*, 1098 agosto 9, n. 43.

¹³ *Ibidem*, 1161 aprile 23, n. 97.

¹⁴ *Ibidem*, 1248 maggio 15, n. 292.

¹⁵ Tutti nella stessa carta ASP, Taona, 1250 dicembre 26, n. 299.

¹⁶ *Ibidem*, 1281 agosto 1, n. 396.

¹⁷ F. Carreri, *Memorie storiche dei diritti e delle giurisdizioni dell'abbazia di S. Pietro di Modena fino al secolo XIV*, in "Atti e memorie della Deputazione di storia patria per le province modenesi", s. V, vol. II, 1903, pp. 149-195, alle pp. 178-180.

¹⁸ F. Schneider, *L'ordinamento pubblico nella Toscana medievale*, traduzione italiana Firenze 1975, p. 255 e nota 168.

¹⁹ ASF, *Diplomatico, Città di Pistoia*, 1161 ottobre 16, pubblicato in G. Francesconi, *Archivum pistoriense. Documenti del secolo XII per la storia delle comunità rurali pistoiesi*, in "Bullettino storico pistoiese", XCIX, 1997, pp. 141-149, alle pp. 144-145.

²⁰ ASF, *Diplomatico, Città di Pistoia*, 1274 maggio 13, parte a.

²¹ ASF, *Diplomatico, Città di Pistoia*, 1274 settembre 30.

²² ASP, *Opera di San Jacopo*, n. 30 (detto "Nicchio rosso"), c. 125^r, 1224 marzo 17.

²³ ASB, *Comune Governo*, n. 19, 53^v-54^r; una copia del 1766 in ASB, *Archivio Pepoli*, serie I/A, n. 1 (Instrumenti e scritture), fasc. 14/2°. Per una più ampia analisi di questa vicenda cfr. R. Zagnoni, *Il Medioevo nella montagna toscobolognese. Uomini e strutture in una terra di confine, Porretta Terme 2004* ("I libri di Nuèter", 35) pp. 345-406.

²⁴ ASF, *Compagnie religiose soppresse da Pietro Leopoldo*, 521 (*Santa Lucia all'Ostale*), fascio E dal titolo "Scritture appartenenti alla confinazione e Beni della Contea dello Stale, relative specialmente alle controversie colle comunità e popoli di Monte Carelli, Castro e Casaglia - 1745"; pur trattandosi di copia di età moderna dell'originale dato in Rieti il 13 giugno 1289, non vi sono ragioni per ritenere falsificata la presenza di un canonico. Devo la trascrizione del documento alla cortesia di Michelangelo Abatantuono, che ne parla in Id., *Il monastero e l'alpe dello Stale, vicende religiose e politiche (secoli XI-XVIII)*, in "Nuèter", XXVII, 2002, n. 55, pp. 161-192, a p. 174 e nota 33.

²⁵ *Le carte del monastero di S. Maria di Montepiano (1000-1200)*, a cura di R. Piattoli, Roma, 1942 ("Regesta Chartarum Italiae", 30), pp. 444-445, n. 4 dell'appendice.

²⁶ *Le carte del monastero di Montepiano*, 1194 agosto 28, n. 223, pp. 413-414.

²⁷ ASF, *Diplomatico, Bardi Serzelli*, 1240 novembre 10, n. 130, pubblicato in S. Tondi, *L'abbazia di Montepiano dalle origini alla metà del XIII secolo (con appendice documentaria)*, tesi di laurea, Università di Firenze, relatore O. Muzzi, a.a. 1997-98, n. 91, pp. 343-344.

²⁸ ASF, *Diplomatico, Bardi Serzelli*, 1243 marzo 20, n. 140, pubblicato in Tondi, *L'abbazia di Montepiano (testi di laurea)*, n. 105, pp. 370-374.

²⁹ ABV, *Diplomatico*, 1222 luglio 25, n. 242 e *ibidem*, 1223 gennaio 27, n. 249.

³⁰ *Ibidem*, 1277 dicembre 2, n. 276, cfr. S. Tondi, *L'abbazia di Montepiano dalle origini alla metà del secolo XIII*, Vernio 2001, p. 131, nota 474.

³¹ G. Tiraboschi, *Storia dell'augusta badia di S. Silvestro di Nonantola*, tomo I, Modena 1784, p. 318-319.

³² ASB, *Demaniale, San Francesco*, 337/5080/II, Campioni rossi, 1292 giugno 20, fasc. 12.

³³ ASB, *Comune, Governo, Libri iurium et confinium*, reg. 2, cc. 266^{r-v}.

³⁴ *Lo statuto della Sambuca (1291-1340)*, a cura di M. Soffici, Ospedaletto (Pisa) 1996 ("Beni culturali / Provincia di Pistoia 12, Statuti", 1), alle rubriche.

³⁵ ASF, *Statuti delle Comunità autonome e soggette*, n. 97. Devo all'amicizia di Michelangelo Abatantuono la trascrizione di questo documento.

³⁶ ASP, *Taona*, 1237 luglio 23, n. 236.

³⁷ *Ibidem*, 1245 luglio 9, n. 281 e *ibidem*, 1245 agosto 2, n. 282.

³⁸ ASF, *Diplomatico, Bardi Serzelli*, 1258 giugno 23, n. 170, pubblicato in I. Marcelli, *L'abbazia di Montepiano dal 1250 al 1332 (con appendice documentaria)*, tesi di laurea, Università di Firenze, relatore O. Muzzi, a.a. 1999-2000, pp. 120-121.

³⁹ ASB, *Demaniale, San Francesco*, 5/4137, 1241 ottobre 13, fasc. 10.

⁴⁰ *Ibidem*, 5/4137, 1244 dicembre 4, fasc. 36.

⁴¹ ASF, *Diplomatico, Bardi Serzelli*, 1243 marzo 20, n. 140, pubblicato in Tondi, *L'abbazia di Montepiano (tesi di laurea)*, n. 105, pp. 370-374.

⁴² ASP, *Taona*, 1237 luglio 23, n. 236

⁴³ *Ibidem*, 1246 luglio 15, n. 285.

⁴⁴ *Ibidem*, 1241 aprile 4, n. 250, pubblicato in A. Petrucciani, *Migrazioni stagionali dal contado pistoiese nel XIII secolo*, in "Bullettino storico pistoiese", XCIX, 1997, pp. 31-46, a p. 46.

⁴⁵ *Ibidem*, 1245 luglio 10, n. 281 e 1245 agosto 2, n. 282.

⁴⁶ E. Repetti, *Dizionario geografico fisico storico della Toscana*, Firenze 1835, vol. II, pp. 579-581.

⁴⁷ Petrucciani, *Migrazioni stagionali*, pp. 41-42 ritiene al contrario che i periodi di partenza e ritorno "non obbedissero a scadenze fisse".

⁴⁸ *Statutum potestatis Comunis Pistorii anni MCCLXXXVI*, a cura di L. Zdekauer, Milano 1888, p. 173.

⁴⁹ ASP, *Taona*, 1263 agosto 22 (ma agosto 23), n. 339.

⁵⁰ Repetti, *Dizionario*, vol. 2, pp. 808-809.

⁵¹ ASP, *Taona*, 1264 marzo 31, n. 341.

⁵² *Ibidem*, 1268 settembre 26, n. 352.

⁵³ ASF, *Diplomatico, Città di Pistoia*, 1271 dicembre 10.